



R.G.V.G. n. 774/19

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi

nel procedimento R.G. V.G n. 774/2019 promosso da

Gianmario Skerlj, in proprio quale persona fisica e nella qualità di unico socio
accomandatario della ESSECI LAVAGGI s.a.s. di Skerlj Gianmario & c. -
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cannone

- ricorrente -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda depositata il 13.3.2019 dal ricorrente per la liquidazione del patrimonio
ai sensi degli artt. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012;

ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto il ricorrente
Gianmario Skerlj ha la propria residenza in Trieste e la ricorrente Esseci Lavaggi s.a.s.
di Skerlj Gianmario & C. ha la propria sede legale in San Dorligo della Valle (Ts);

ritenuto che i ricorrenti sono debitori non fallibili (quanto alla società essendo integrati i
requisiti di cui all'art. 1 comma 2 l. Fall.) e che si trovano in stato di sovraindebitamento
in ragione dei rilevanti debiti sociali contratti nel corso dell'attività;

visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies Legge n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa



i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b)

posto che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012 né hanno fatto ricorso a tali procedure nei precedenti cinque anni;

considerato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e

3 l. 3/2012, ed in particolare: elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme

dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli

ultimi cinque anni corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e

dall'attestazione sulla fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti

necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della

composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia,

nonché, con specifico riguardo alla società ricorrente, scritture contabili degli ultimi tre

esercizi unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale;

rilevato altresì che alla domanda risultano allegati, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 l.

3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili

- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (relazione dd. 13.2.2019 redatta dal gestore nominato dott. Giancarlo Crevatin) che contiene:

a) l'indicazione della cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;



- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che i ricorrenti hanno prodotto documentazione idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (cfr. art. 14 ter comma V L. cit. e relazione OCC);

rilevato che non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies, comma 1).

Tanto premesso, si deve considerare che i ricorrenti intendono mettere a disposizione dei creditori i propri beni costituiti, quanto al signor Gianmario Skerlj, da parte dei propri redditi da lavoro dipendente e fondi pensionistici e, quanto alla società Esseci Lavaggi s.a.s. di Skerlj Gianmario & C., dall'azienda relativa all'impianto di autolavaggio sita in San Dorligo della Valle (Ts) via Muggia n. 12, attualmente concessa in affitto alla locatrice dell'immobile aziendale (Elettromeccanica Plet di Ficic e Scabini & C. s.n.c.), in vista dell'accesso alla procedura di liquidazione e nella prospettiva di conservazione dell'integrità del complesso aziendale; la Elettromeccanica Plet, in tale ottica, si è altresì obbligata alla presentazione di una proposta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale medesimo.

Deve in ogni caso considerarsi, quanto alle modalità di liquidazione, che i beni dovranno essere liquidati secondo le modalità competitive previste dall'art. 14 novies comma 2 l. 3/2012.



Quanto allo stipendio, spettando a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento del debitore e della famiglia (art. 14 quinquies comma 2 lett. f l. 3/2012), si deve ritenere congrua l'indicazione di cui al ricorso introduttivo, per cui andrà appreso alla liquidazione l'importo mensile di € 130,00 per la durata della procedura di liquidazione (in aggiunta all'importo che verrà liquidato tramite i fondi TFR).

Si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che presiedono alle liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la miglior diffusione possibile della notizia della vendita e quello dell'individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva.

Quanto, infine, alla domanda di esdebitazione ex art. 14 terdecies L. 3/2012, ogni decisione non potrà che essere assunta successivamente alla chiusura della liquidazione, nel rispetto del procedimento previsto dall'art. 14 terdecies, comma IV, L. 3/2012, valutata la sussistenza dei presupposti di legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter ss. L. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Gianmario Skerlj e dalla società Esseci Lavaggi s.a.s. di Skerlj Gianmario & C.

nomina liquidatore il dott. Giancarlo Crevatin, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co. L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né



acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura)

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'albo e sul sito internet del Tribunale di Trieste nonché l'annotazione nel registro delle imprese ove è iscritta la società ricorrente

ordina, relativamente a eventuali beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore

ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

fissa il limite di cui all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) l. 3/2012 nella misura indicata in motivazione.

Si precisa che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6 richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Si comunichi

Così deciso in Trieste, 20 giugno 2019

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi

